CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 165

Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. (1)

Versione in vigore dal 15 aprile 1946, non più in vigore dal 25 marzo 1958 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Secondo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro il servizio militare
Capo	V — Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-165-distruzione-o-alienazione-di-effetti-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

vestiario-o-equipaggiamento/versione/3